

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA RISONANZA MAGNETICA SU MEZZO MOBILE PER NR. 3 SETTIMANE DA DESTINARE AL P.O. SS COSMA E DAMIANO DI PESCIA DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, AGGIUDICATA CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ESTAR N. 799 DEL 17.05.2021.  
CIG PADRE: 872560228F CIG DERIVATO: 8869242A07**

L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota a firma del Direttore Generale prot. n. 52241 del 14.07.2021, domiciliata per la carica presso l’Azienda,

E

L’Impresa Fora s.p.a. con sede legale in Parma, via Nobel, 11/A – C.F E P.I. 00228060349 legalmente rappresentata dal Dr. Carlo Quinto Degano nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Fora s.p.a.;

**PREMESSO CHE:**

- a decorrere dal 01.01.2016, l’Azienda USL Toscana Centro ha incorporato le ex Aziende USL n. 3 Pistoia, n. 4 Prato, n. 11 Empoli e n. 10 Firenze, secondo quanto disposto dalla L.R.T. n. 84 del 28/12/2015;
- con nota prot. n. 11533 del 16.02.2021 l’Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ad Estar l’acquisizione della fornitura in noleggio di n.1 Risonanza Magnetica su mezzo mobile per 4 settimane, compresa fornitura di consumabili e manutenzione full risk, da destinare al P.O. di Pescia dell’Azienda USL Toscana Centro;
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento ABS n. 799 del 17.05.2021, immediatamente esecutiva, Estar ha aggiudicato la fornitura in noleggio di una Risonanza Magnetica su Mezzo Mobile per il P.O. di Pescia dell’AUSL Toscana Centro, in favore della Ditta Fora s.p.a., a seguito di affidamento diretto ex art. 36 Lett. b) del D.lgs 50/2016;
- con nota prot. n. 52241 del 14.07.2021 il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1- PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettati dalla ditta aggiudicataria:

- Condizioni generali contrattuali;
- offerta economica della ditta aggiudicataria;

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679
- all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontracto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
- all. C) Modulo per richiesta DURC;
- all. D) DUVRI

**ART. 2- OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto la fornitura in noleggio di n.1 Risonanza Magnetica su mezzo mobile completa di accessori e relativo materiale di consumo e manutenzione full risk da destinare al P.O. SS. Cosma e Damiano di Pescia dell’Azienda USL Toscana Centro, per n. 3 settimane. Sono compresi nel contratto:

- o Personale TSRM
- o Servizio di consegna, installazione e collaudo,
- o Copertura assicurativa contro i rischi, a tutela degli utenti, degli operatori tecnici e sanitari (propri e dell’AUSL) a copertura dei danni provocati all’Ausl in generale,
- o Tutto il materiale necessario per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura;

### ART 3- CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le Apparecchiature ed i servizi connessi alla fornitura devono rispettare le indicazioni riportate nelle specifiche tecniche parte integrante e sostanziale delle condizioni generali contrattuali.

### ART. 4- CONDIZIONI ECONOMICHE

L'importo del presente contratto ammonta ad € 53.920,00 oltre IVA (di cui € 52.570,00 oltre IVA al 22% ed € 1.350,00 Esente IVA) come di seguito dettagliato:

DESCRIZIONE COMPONENTI SISTEMA	Q.TA'	DENOMINAZIONE PRODOTTO	CANONE SETTIMANALE	CANONE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Noleggio Risonanza magnetica su mezzo mobile completa di iniettore. Si intendono ricomprese nel canone di noleggio le voci sotto riportate: <ul style="list-style-type: none"><li>• Iniettore Bayer Spectris</li><li>• Installazione</li><li>• Giornate di formazione (€ 1.350,00 esente IVA)</li><li>• Pulizie del mezzo mobile giornaliera (€ 1.100,00 oltre IVA)</li><li>• Assistenza tecnica full risk</li><li>• Trasporto A/R</li></ul>	1	Mr GE Signa XDT 1,5T	€ 11.400,00	€ 34.200,00
	1	Spectris		
	3			
DESCRIZIONE COMPONENTI SISTEMA	Q.TA'	PREZZO A CORPO		
Noleggio Tunnel di collegamento, per sito di Pescia, dotato di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Travi legno lamellare appoggiate su dei montanti a terra dissati al suolo;</li><li>• manto di copertura costituito da lamiera coibentata e telo in PVC</li><li>• telo verde montato lateralmente per garantire la privacy con aperture per uscita di sicurezza ed eventuale passaggio vigili del fuoco</li></ul>		€ 19.720,00		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 53.920,00</b>	<b>€ 65.485,40</b>	

I prezzi relativi all'aggiudicazione sono quelli dell'offerta economica (Allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento di aggiudicazione Determinazione del Direttore del Dipartimento ABS n. 799 del 17.05.2021, e secondo quanto riportato all' Art. 1 del presente contratto).

## **ART. 5 – DURATA**

Il presente contratto decorre dal 14 giugno al 3 luglio 2021 come da preordine trasmesso in data 03.06.2021 prot. n. 41335.

## **ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La fornitura e relativi servizi dovranno essere eseguiti in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, e nelle condizioni generali contrattuali Estar.

Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda USL Toscana Centro è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda USL Toscana Centro è: Ing. Maurizio Lenzi

Assistente al Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda USL Toscana Centro è: P.I. Giuseppe Mancini

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è il Bonini Marco

## **ART. 7 – VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto di prestazioni di forniture estranee all'oggetto del presente contratto.

## **ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **08V1K8 (ambito pistoiese)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

## **ART. 9- SUBAPPALTO.**

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016, e dovrà essere autorizzato da parte della Centrale di Committenza che ha aggiudicato la procedura di gara.

## **ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n.

136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

#### **ART.11 - CAUZIONE DEFINITIVA.**

A titolo di cauzione, come richiesto ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ed a garanzia dei patti contrattuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € **2.452,95** = pari al 5%, a mezzo di garanzia fidejussoria n. 1776038 del 25/05/2021 rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a.. L'importo del deposito cauzionale è ridotto del 50% perché ai sensi del comma 7 art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 il fornitore è in possesso delle relative certificazioni.

Il fornitore in caso di adesioni/integrazioni, si impegna incrementare la polizza fideiussoria per l'importo proporzionato al nuovo valore contrattuale e al periodo considerato. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sull'emissione dell'ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa.

Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e restituito alla ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la stessa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, nonché eventuali penali che dovessero essere applicate.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Azienda sollevate ed indenne, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Azienda contraente. Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'Azienda del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dal capitolato di gara.

#### **ART. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008**

Il fornitore è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.

In data 28.05.2021 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria dal rappresentante legale della ditta esecutrice della fornitura oggetto del presente contratto.

#### **ART.14 - PENALI**

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite ed indicate nelle condizioni generali di gara all'art.7.

#### **ART. 15 - PRIVACY E RISERVATEZZA**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Fora s.p.a., l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giunto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

#### **ART 16– RISOLUZIONE E RECESSO.**

Si rimanda agli artt. n.108 e 109 del D. Lgs 50/2016 codice degli appalti titolo V Esecuzione.

#### **ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

#### **ART. 18 – SPESE PER LA REGISTRAZIONE**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86, con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

#### **ART. 19 - DISPOSIZIONI ULTERIORI**

Il fornitore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda USL Toscana Centro ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

#### **ART. 20- DOMICILIO DELLE PARTI**

Per effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### **ART. 21- FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie tra il committente ed il fornitore - così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

#### **ART. 22 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro  
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)  
D.ssa Mariateresa Asquino

Per la Fora S.p.a.  
Rappresentante Legale della Società  
Dr. Carlo Quinto Degano

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.